



RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BEVILACQUA)

Comunicata alla Presidenza il 28 marzo 2011

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie

**d'iniziativa dei senatori CAFORIO, GIAMBRONE, PARDI,
ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO,
AMATI, COSSIGA, DI NARDO, MOLINARI, RUSSO e TOMASSINI**

(V. Stampato n. 572)

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica
il 28 gennaio 2009*

(V. Stampato Camera n. 2131)

*modificato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati il 19 maggio 2010*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 maggio 2010*

INDICE

Relazione della 7 ^a Commissione permanente	»	3
Parere della 1 ^a Commissione	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione istruzione, dopo un travagliato *iter*, ha approvato in sede referente il disegno di legge che reca l'abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia nel testo licenziato dalla Camera dei deputati in seconda lettura. La vicenda risale ormai alla XIV legislatura, e si è ripresentata anche nella XV legislatura, durante la quale vi è stata un'estenuante navetta fra Camera e Senato alla ricerca di una possibile mediazione; nell'attuale XVI legislatura la storia si ripete. Tutto nasce nel 2005, quando un articolo aggiunto dal Senato in sede di conversione ad uno dei molteplici decreti-legge *omnibus* (articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 250 del 2005) dispose l'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia, previa definizione di un decreto ministeriale per dettarne le modalità applicative. Nel corso dell'esame in seconda lettura, tuttavia, l'Assemblea della Camera si rese conto dell'inopportunità di quell'articolo, tanto che fu presentato ed accolto un ordine del giorno che impegnava il Governo a modificarlo.

Poco dopo peraltro, la XIV legislatura volse al termine, ma nella successiva legislatura (XV) furono immediatamente presentati sia alla Camera che al Senato disegni di legge volti ad abrogare l'articolo in questione. L'esame dei provvedimenti iniziò alla Camera, ma nel corso dell'*iter* emerse l'esigenza di trovare una mediazione con le aspettative dei laureati in scienze motorie, sicché alla fine fu approvato un testo che demandava ad un decreto del Ministro dell'università la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi e delle modalità di espletamento di corsi di formazione e tirocinio ai

fini del conseguimento della laurea in fisioterapia da parte dei laureati in scienze motorie. Quando il testo pervenne all'esame del Senato, forte fu la tentazione (assecondata anche dall'allora sottosegretario Dalla Chiesa) di limitare la portata dell'intervento alla sola abrogazione dell'equipollenza, in considerazione dell'effettiva difformità fra i due corsi di laurea. Tuttavia, in un'ottica di mediazione rispetto alla scelta compiuta dall'altro ramo del Parlamento, fu convenuto di mantenere aperta la possibilità di conseguire il diverso diploma di laurea imponendo peraltro il rispetto della normativa vigente. Il Senato è e resta infatti contrario a qualunque forma di *ope legis* o di modifica settoriale della normativa di carattere generale a vantaggio di determinate categorie. Già allora si registrò una legittima, sostanziale divergenza di opinioni fra le due Camere che motivò l'ulteriore passaggio da un ramo all'altro del Parlamento. In realtà, il nodo vero stava nella scelta del Senato (non condivisa nella XV legislatura dalla Camera) di sottoporre i laureati in scienze motorie ad una selezione per l'accesso a fisioterapia nell'ambito del fabbisogno programmato, in conformità all'ordinamento vigente. L'equipollenza disgiunta dalla selezione avrebbe infatti significato un modo surrettizio per aggirare la programmazione degli accessi prevista dalla legge proprio per questo diploma di laurea. La Camera rifiutò questa modifica e non approvò la legge.

Nella XVI legislatura, il Gruppo Italia dei Valori ha ripresentato e fatto proprio, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, il testo del disegno di legge, nella versione originaria dell'abrogazione secca dell'articolo 1-*septies*. Con il parere favorevole del Governo, la 7ª Commissione del Senato appro-

vava all'unanimità il provvedimento in prima lettura, che tornava così alla Camera dei deputati. Lì, esso incontrava una nuova ferma opposizione, fino all'elaborazione di un'ulteriore forma di mediazione che attribuisce all'Esecutivo il compito di definire la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi; l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione; la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.

Su questo nuovo testo la 7^a Commissione si è interrogata a lungo, anche al fine di comprendere la posizione definitiva del Governo che è parso assumere un diverso orientamento nei due rami del Parlamento, favorendo così la redazione di un articolato differente. La Commissione ha infatti da subito ribadito la sua preferenza per l'abrogazione secca dell'equipollenza, ritenendo che i compiti attribuiti al Ministero dal comma 2, lettere *a)* e *c)*, dell'articolo 1 dovessero essere lasciati all'autonomia universitaria, nel pieno rispetto dell'ordinamento vigente. A quel punto però, è intervenuto in Commissione il Ministro della salute, onorevole Fazio, il quale ha caldeggiato l'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera, onde non pregiudicare la conclusione di una vicenda protrattasi troppo a lungo nel corso delle varie legislature. In tutta one-

stà, le forze politiche si sono trovate dinanzi ad una scelta non facile non essendo completamente d'accordo sul percorso previsto nel testo. Una modifica avrebbe tuttavia significato un ulteriore passaggio parlamentare, finendo per inasprire i rapporti tra le due Camere - ormai sempre più lontane dalle reciproche posizioni - e posticipare la fine di un lungo *iter* legislativo. La Commissione, ben consapevole da un lato dell'impropria sovrapposizione tra i due diplomi di laurea e dall'altro delle difficoltà di sbocchi professionali che incontrano i laureati in scienze motorie, ha dunque compiuto un atto di responsabilità, propendendo per l'esigenza di una rapida approvazione definitiva del disegno di legge. L'interesse primario alla soluzione della vicenda ha così condotto a licenziare il testo nella versione giunta dalla Camera dei deputati, senza alcuna modifica, con l'intesa di aver quantomeno salvaguardato il principio della abrogazione dell'equipollenza, sancito all'articolo 1, comma 1.

Contestualmente, la Commissione si augura il celere sblocco del disegno di legge n. 796 sull'accesso professionale dei laureati in scienze motorie, su cui da tempo è stata chiesta la relazione tecnica al Governo, recentemente sollecitata al ministro Vito. In tal modo, si auspica di dare una risposta esaustiva a tutte le problematiche in campo.

BEVILACQUA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

16 febbraio 2011

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia

Art. 1.

1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie

Art. 1.

1. *Identico.*

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:

a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;

b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione;

c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

